

OGGETTO	BONUS EDILIZI – INDICAZIONE DEL CCNL – CHIARIMENTI DELL'AGENZIA
RIFERIMENTI	ART.119 E 121, DL 34/2020 - DOC. 19/04/2021 FNC
CIRCOLARE DEL	01/06/2022

Sintesi: per contratti di affidamento stipulati dal 27/05/2022 e relativi ad interventi edilizi "avviati" successivamente a tale data, di importo "complessivo" superiore a €. 70.000 (che include eventuali subappalti), la detrazione o la possibilità di optare per la relativa cessione/sconto in fattura è subordinata al fatto che l'impresa affidataria riporti l'indicazione del CCNL del comparto edile applicato

- sia sul contratto di affidamento delle opere
- che sulle relative fatture emesse

L'Agenzia ha recentemente diramato chiarimenti nel merito, chiarendo che l'obbligo:

- riguarda i soli lavori "edili" per i quali ci si è avvalsi (direttamente o con subappalto) di lavoratori dipendenti
- è regolarizzabile tramite apposita autocertificazione dell'impresa.

Al fine di incrementare i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, il co. 43 bis all'art. 1 della Legge di Bilancio 2022 (introdotto dall'art. 28 quater del DL n. 4/2022, cd. "Decreto Sostegni-ter" e modificato dell'art. 23-bis del DL n. 21/2022, cd. "Decreto Ucraina") ha previsto che (v. RF-fl 097/2022):

- per **poter fruire della detrazione** relativa ad interventi da "bonus edilizi
- o della successiva opzione per la cessione del credito/sconto in fattura (art. 121 DL 34/2020)

è necessario che:

- ✓ per interventi edili di **importo superiore a €. 70.000 avviati dal 27/05/2022**
- ✓ le **imprese affidatarie** riportino **l'indicazione del contratto collettivo del settore edile applicato, sia nell'ambito del contratto di affidamento che nelle fatture emesse.**

I professionisti abilitati, in sede di rilascio del **visto di conformità**, sono tenuti a verificare il corretto adempimento dell'obbligo.

L'Agenzia delle entrate ha recentemente fornito **chiarimenti con la CM n. 19/2022**; di seguito si propone un riepilogo dei nuovi obblighi introdotti, alla luce dei chiarimenti dell'Agenzia.



Nota: considerato che l'obbligo riguarda disposizioni di natura non fiscale, l'Agenzia anticipa che non risponderà ad eventuali interpellanti (da rivolgere al Ministero del Lavoro) in materia.

Inoltre viene chiarito che l'obbligo introdotto non influenza eventuali altri specifici requisiti richiesti per fruire della detrazione dei bonus edilizi; in particolare modo l'Agenzia delle entrate richiama:

- la **congruità dell'incidenza della manodopera** impiegata nella realizzazione dei lavori (cd. "DURC di congruità" – v. RF-fl 075/2022), ex DM 143/2021, da richiedere al pagamento del saldo finale dei lavori
- la verifica dell'idoneità tecnico professionale dell'impresa, di cui all'art. 26, co. 1, lett. a), del Dlgs 81/2008.

INTERVENTI EDILIZI INTERESSATI

Il citato co. 43 della Legge di bilancio 2022 subordina la fruizione dei benefici previsti in relazione ai bonus edilizi ai citati obblighi di indicazione (nel contratto e nelle fatture):

a) per quanto attiene la detrazione in dichiarazione: la norma procede ad una elencazione delle agevolazioni, limitate ai seguenti interventi:

- ✓ **superbonus** (art. 119, DL 34/2020)
- ✓ **eliminazione delle barriere architettoniche** (art. 119-ter, DL 34/2020)
- ✓ **"bonus facciate"** (art. 1, co. 219, L. 160/2019)
- ✓ **"bonus mobili"** e **"bonus verde"** (art. 16, co. 2, DL 63/2013)

b) per quanto attiene l'opzione per la cessione del credito/sconto in fattura: si limita a un generico rinvio a quanto previsto dall'art. 121, DL 34/2020.